

LEGGE PROVINCIALE SULL'EUROPA 2015

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale

(b.u. 17 febbraio 2015, n. 7, straord. n. 2)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle norme statali in materia, questa legge disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia riserva particolare attenzione al riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini dei diversi gruppi linguistici e alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di questi gruppi, nonché all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro e alla promozione delle azioni positive per la sua realizzazione.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'Europa 2015".

Capo II *Partecipazione della Provincia alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea*

Art. 2 *Collaborazione interistituzionale*

1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione.

3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale può adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea.

4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto

documentale e informativo con modalità stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

Art. 3

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il Consiglio provinciale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni ed enti locali previste a livello nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi ai soggetti competenti, indicati nell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, il Consiglio provinciale può consultare la Giunta sull'attuazione delle politiche di settore e chiedere elementi informativi per predisporre in tempo utile le proprie osservazioni da inviare agli organi statali competenti.

3. Il Consiglio provinciale può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà, istituita per iniziativa del Comitato delle regioni, per favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 4

Informazione sui processi decisionali europei

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo:

- a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attività svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi;
- b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012;
- c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.

2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui:

- a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale;

- b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione;
- c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5

Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2.

2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate.

3. Con le modalità stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarietà della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale può approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 6

Sessione europea

1. Annualmente il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, per quanto d'interesse della Provincia, e la relazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.

2. Il Consiglio provinciale può approvare atti d'indirizzo in cui individua le aree d'interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e dà indicazioni per la partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.

3. La sessione europea si svolge secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

Art. 7

Partecipazione al Comitato delle regioni

1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni.

2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; può chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni.

3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale.

4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, è formulata con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.

Art. 8

Partecipazione della società civile

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali.

2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

Art. 9

Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee

1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformità dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2.

2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), o attraverso altri atti normativi.

3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.

Art. 10

Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio, anche tramite la commissione consiliare competente in materia europea, un'informazione tempestiva sull'esperimento di azioni di rivaşa da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012.

Art. 11

Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale può invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare quando s'è espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Capo III

Disposizioni organizzative per i rapporti con l'Unione europea e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia

Art. 12

Ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. La Provincia può operare attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Inoltre la Provincia, tramite la propria rappresentanza, svolge attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine. Le predette attività sono svolte nel rispetto della normativa statale in materia di rapporti con l'Unione europea.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia opera attraverso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles, istituito ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

3. La Provincia può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali, nonché con enti locali, organismi e altre istituzioni trentine. A tal fine si possono istituire uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise o per svolgere attività di servizio. I rapporti di collaborazione tra gli enti e i soggetti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale sull'attività internazionale delle regioni.

4. Per favorire un'ampia partecipazione del sistema territoriale trentino, la Provincia promuove l'attivazione di uno sportello unitario di promozione territoriale, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. A tal fine la Provincia favorisce il coinvolgimento della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, degli enti locali, dell'Università degli studi di Trento, degli organismi di ricerca e culturali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, delle organizzazioni di categoria e sindacali, del sistema della cooperazione e di altri soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità dell'iniziativa.

Con apposita convenzione tra gli aderenti sono regolati il funzionamento, i rapporti, anche di natura finanziaria, nonché l'eventuale messa a disposizione di risorse professionali e strumentali.

Art. 13

Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.

2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.

3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).

Art. 14

Esperti nazionali distaccati

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente è richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale

competente.

Art. 15

Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Al responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. L'economista può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economista è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16

Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" costituito ai sensi dell'articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land

Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realtà di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea.

3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso è prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

Capo IV

Iniziative d'interesse europeo

Art. 17

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di

quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

3 bis. Per l'attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea previste dal comma 1 e nei limiti delle risorse per l'assistenza tecnica o di supporto all'attuazione e al controllo dei fondi europei previste per tali iniziative, la Provincia può reclutare personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa provinciale vigente, diversi da quelli relativi alla durata, con competenze specialistiche per i compiti di attuazione e di controllo in capo alle strutture provinciali preposte all'attuazione delle predette iniziative. Tale personale svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto, nel rispetto delle modalità indicate dall'Unione europea e non può essere destinato ad attività diverse. Questo comma si applica anche per le iniziative finanziate con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ⁽¹⁾.

Art. 18

Disposizioni attuative

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:

- a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
- e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea ⁽²⁾.

2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

Art. 19

Partecipazione

1. Per conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino, la Provincia, in coerenza con la disciplina europea, assicura nell'attuazione degli articoli 17 e 18 la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative, delle autorità pubbliche e degli organismi che rappresentano la società

civile.

2. Per favorire la più ampia partecipazione degli enti locali alle iniziative, programmi e progetti finanziati dall'Unione europea, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali l'attivazione di idonee misure informative, formative e di supporto nell'attività diretta alla partecipazione a programmi e alla presentazione di progetti finanziati dall'Unione europea.

Art. 20

Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea

1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalità e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunità nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attività di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.

Art. 21

Disposizioni contabili

1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.

2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.

3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.

Art. 22

Tirocini formativi

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini

formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 23

Iniziative promozionali

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini adotta un programma periodico di attività.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

3. La Provincia concorre alle spese relative alle attività di formazione promosse dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative formative, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. In occasione della festa dell'Europa la Giunta provinciale e il Consiglio promuovono e organizzano specifiche iniziative per avvicinare l'Europa ai cittadini e i suoi popoli tra di loro.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
- b) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- c) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- e) articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- f) articolo 32 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22;
- g) legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, concernente "Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino";
- h) articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
- i) articolo 14 (Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali) e articolo 20 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 11, della legge provinciale n. 1 del 2014 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2 ter della legge provinciale n. 16 del 1998.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono già state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), sulle seguenti unità previsionali di base:

- a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualità della scuola;
- b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica;
- c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
- d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca;
- e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
- f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro;
- g) 61.35.210 - iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 16 del 1998.

6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.

NOTE

- (1) Comma aggiunto dall'art. 41 della l.p. 3 aprile 2015, n. 7.
- (2) Per il regolamento vedi il d.p.p. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.